

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Lombardia, Milano, Sezione IV, 28 aprile 2011, n. 1095

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto l'accertamento della non candidabilità e della conseguente ineleggibilità di un soggetto, per violazione delle norme relative al divieto di immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo, in quanto questione concernente diritti soggettivi di elettorato passivo.

Omissis

... in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione all'ordinario criterio di riparto che sussiste nel nostro sistema del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela.

Sono, dunque, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni afferenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo.

Sul punto, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che devono essere ricomprese nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del t.u. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, le controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità in quanto incidenti su diritti soggettivi e nella giurisdizione del giudice amministrativo quelle aventi ad oggetto le operazioni elettorali (cfr., fra le tante, Cons. Stato, A.P., 24 novembre 2005, n. 10; sez. I, 2 dicembre 2010, n. 3; Cass. civ., S.U., 9 novembre 2009, n. 23682).

Nella fattispecie all'esame del collegio il ricorrente contesta l'eleggibilità del *omissis* alla carica di Presidente della regione *omissis* invocando l'applicazione del disposto dell'art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 165/2004, che sancisce il divieto di immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo.

Ne risulta, per quanto appena detto, che tale controversia risulta estranea alla giurisdizione del giudice adito.

A conferma di tale conclusione, deve osservarsi, del resto, che lo stesso ricorrente ha proposto nel mese di maggio 2010 analogo ricorso innanzi al Tribunale ordinario di Milano, già definito con sentenza di rigetto n. 9053/2010 del 12 luglio 2010.

Omissis